



B.I.M. BRENTA

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL CONSORZIO BIM BRENTA

Approvato con deliberazione di Assemblea Generale n. 6 del 16.05.2022

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL CONSORZIO BIM BRENTA

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 10 - VOTAZIONI

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

ART. 12 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute degli organi collegiali, Assemblea generale e Consiglio direttivo, del Consorzio BIM Brenta.
2. La possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza è prevista al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19, ovvero in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consorzio BIM.
3. Il presente regolamento potrà essere utilizzato in tutti i casi in cui la normativa nazionale preveda la possibilità di svolgimento da remoto delle sedute degli organi collegiali del Consorzio.
4. Le sedute degli organi collegiali del BIM possono essere svolte in videoconferenza, con partecipazione da remoto, anche per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti dell'Assemblea generale e/o del Consiglio Direttivo, o del Segretario consorziale/suo vicario.
5. Per quanto infra non regolamentato, si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL e ai criteri di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità.
2. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti, compreso il Segretario consorziale, i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Consorzio, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art. 2, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
 - a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo che intervengono in teleconferenza;
 - b) regolare lo svolgimento delle adunanze;
 - c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
 - d) consentire a tutti i componenti dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) constatare e proclamare i risultati della votazione;

- f) consentire al Segretario Consorziale di comprendere e di verbalizzare quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute, particolarmente in caso di proposte di emendamenti, che devono essere resi conoscibili possibilmente prima della seduta;
 - g) garantire la segretezza delle sedute di Assemblea nei casi previsti dal regolamento di funzionamento della stessa.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il presente regolamento adatta gli istituti di interesse contenuti nel regolamento dell'Assemblea generale alla modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La convocazione delle sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla teleconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente del Consorzio, a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti consorziali.
3. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla teleconferenza.
4. Il Presidente dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo convoca le sedute secondo le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti consorziali, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.
5. La convocazione degli organi consorziali, nella quale viene anche indicata la natura della sessione e della seduta, è disposta mediante avviso scritto da inviare tramite mail a ciascun componente dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
6. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, inclusi il Segretario, il Vice Segretario ed i collaboratori.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del

proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria l'immagine.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Consorziale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Preliminarmente alla trattazione compete al Segretario consorziale verbalizzante, insieme al Presidente dell'organo istituzionale, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
4. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa il Presidente potrà disporre una breve sospensione dei lavori, esperire nuovamente il collegamento e, nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione, il consigliere verrà considerato assente giustificato;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei componenti sufficiente a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasta da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo le norme generali. Il Presidente potrà disporre una

sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto termine procederà alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

5. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei componenti l'organo collegiale collegati da remoto in videoconferenza.
6. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.
7. Per le sedute dell'Assemblea generale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i componenti della stessa, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento.
8. La pubblicità delle sedute in videoconferenza può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi. È in ogni caso assicurata la presenza del Segretario consorziale, dei suoi collaboratori o del vicario.
9. Le sedute del Consiglio direttivo sono segrete.

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori degli organi.
3. Qualora, durante il periodo emergenziale, le condizioni sanitarie permettano la presenza di consiglieri presso la sede del Consorzio BIM durante lo svolgimento delle sedute di Assemblea e/o di Consiglio direttivo, i numeri massimi delle presenze e la possibile/eventuale turnazione dei Consiglieri interessati a stare in presenza verranno concordati previamente, fermo restando il diritto di ogni consigliere di collegarsi da remoto al fine di tutelare il diritto alla salute costituzionalmente garantito.

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea generale e del Consiglio

direttivo secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendole a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

2. I componenti dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.
3. Qualora un componente intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti(chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta (es. fatto personale, intervento in discussione, dichiarazione di voto).
4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.
5. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, durante ogni riunione i componenti l'Assemblea generale ed il Consiglio direttivo e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.
6. A nessuno, escluso il Presidente, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.
7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.
8. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a delibere in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso o mail istituzionale; il Presidente leggerà quindi il documento ricevuto a tutto il consesso e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita in corso di seduta.

ART. 10 - VOTAZIONI

1. I componenti dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, durante le sedute in videoconferenza, votano in modo palese, per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assenti volta per volta dal Segretario Consorziale.
2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.
3. Il consigliere che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.
4. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere partecipante chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in

videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario consorziale, eventualmente con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute in videoconferenza.

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;
 - b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede consorziale, oppure collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
2. la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, verrà conservata agli atti della Segreteria consorziale per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le eventuali riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, i dipendenti dell'ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute degli organi, e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione lo Statuto Consorziale e il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea generale.
2. Il presente Regolamento è approvato con delibera dell'Assemblea generale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione e viene pubblicato nel sito internet istituzionale del Consorzio.